

Schenker Italiana S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231

Parte Generale

Schenker Italiana S.p.A.

Agosto 2016

This document is the property of
Schenker Italiana S.p.A.

PARTE GENERALE	4
1. FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE	4
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001	4
1.2. Le sanzioni	16
2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE AI FINI DELL'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	19
2.1. Le specifiche previsioni del Decreto Legislativo 231/2001	19
2.2. Le Linee Guida di Confindustria	21
3. LA SOCIETÀ SCHENKER ITALIANA S.P.A.	23
3.1. Schenker Italiana S.p.A.	23
3.2. Struttura Organizzativa	24
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SCHENKER ITALIANA S.P.A.	25
4.1. Adozione del Modello di Organizzazione e Gestione da parte di Schenker Italiana S.p.A.	25
4.2. Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione - Modifiche ed integrazioni	26
4.3. Destinatari del Modello	27
5. GLI ORGANI SOCIALI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI SCHENKER ITALIANA S.P.A.	29
5.1. Il modello di governance di Schenker Italiana S.p.A.	29
5.2. La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La Gestione Operativa e il Sistema di Monitoraggio della sicurezza	29
6. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	31
7. IL SISTEMA DI CONTROLLO E LE PROCEDURE MANUALI E AUTOMATICHE	32
8. IL CONTROLLO DI GESTIONE	33

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA-----	34
9.1. Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina -----	34
9.2. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza -----	35
9.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione, revoca e decadenza -----	36
9.4. Funzioni e attività dell'Organismo di Vigilanza -----	37
9.5. Poteri dell'Organismo di Vigilanza-----	38
9.6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza-----	39
9.7. Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali -----	42
10. IL CODICE ETICO -----	43
11. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE -----	44
12. SISTEMA DISCIPLINARE (EX D.LGS. 231/2001 ART. 6, COMMA 2, LETTERA E) -----	45
12.1. Finalità del sistema disciplinare -----	45
12.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati -----	46
12.3. Misure nei confronti del personale Dirigente -----	46
12.4. Misure nei confronti degli Amministratori -----	47
12.5. Misure nei confronti del Collegio Sindacale -----	47
12.6. Misure nei confronti di altri destinatari-----	47

Parte Generale

1. Finalità e principi di Legge

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito, Decreto 231), ha dato immediata attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 in cui il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'ente, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo¹.

Il Decreto 231 ha delimitato l'ambito dei SOGGETTI DESTINATARI della disciplina normativa, vale a dire: “enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”. Si tratta, pertanto, di soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, dunque associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato; società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese, nonché gli enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale, ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal ventaglio dei soggetti destinatari del codice dell'illecito amministrativo dipendente da reato: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL).

Alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio racchiuso nell'art. 27 c. 1 Cost. e del suo speculare dogma consacrato nel brocardo *societas delinquere non potest*) e alle altre forme di responsabilità

¹ Tale soluzione è scaturita da una serie di CONVENZIONI INTERNAZIONALI di cui l'Italia è stata firmataria negli ultimi anni. Si tratta, in particolare, della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995; del suo primo protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

derivanti da reato, si affianca ora una responsabilità della persona giuridica, che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne.

Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra, ad un tempo, sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (fatto reato punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (illecito punito con sanzione amministrativa) per l'ente².

Il Decreto 231 ha inserito nell'ordinamento italiano un principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi nell'interesse e vantaggio dell'ente da coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, vale a dire, ai sensi dell'art. 5:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti c.d. "apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a (soggetti c.d. "subordinati").

Possono essere qualificati come apicali, *in primis*, i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta).

Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale", oltre agli Amministratori e ai Sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di "datori di lavoro" ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

I soggetti in posizione subordinata sono coloro i quali devono eseguire le direttive dei soggetti di cui sopra o sono sottoposti alla loro vigilanza.

² Nel panorama italiano, il valore di novità del Decreto 231 è indubbio. Prima dell'entrata in vigore di tale normativa, era prevista esclusivamente un'obbligazione civile dell'ente per il pagamento di multe o ammende, ma solo in caso di insolvenza dell'autore del reato (artt. 196 e 197 c.p.), mentre non sussisteva alcuna conseguenza a carico dell'ente (salvo eventuali ipotesi di risarcimento del danno) nel caso in cui gli amministratori e/o i dipendenti avessero commesso reati da cui derivasse un profitto o un vantaggio in capo all'ente.

Inoltre la responsabilità dell'Ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato ma sicuramente rientra nella categoria dei soggetti di cui ai punti a) e b) dell'art. 5 del Decreto, oppure il reato sia estinto nei confronti del reo persona fisica per una causa diversa dall'amnistia.

Deve considerarsi che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati³. La Sezione III del Capo I del Decreto 231 delinea in modo tassativo il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi da un soggetto suo "agente" posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò per lo più in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti collettivi.

Nel nucleo originario della Sezione, coincidente con il disposto **dell'ART. 24**, sono compresi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

In caso di commissione di tali delitti, il legislatore ha previsto l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria commisurata fino a cinquecento quote. In presenza delle condizioni generali previste dall'art. 13, saranno applicabili solo le sanzioni interdittive meno afflittive elencate nell'art. 9 c. 2 lett. c, d ed e, vale a dire:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (e eventuale revoca di quelli già concessi) e divieto di pubblicizzare beni o servizi.

³ Deve considerarsi, inoltre, che il "catalogo" dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati, numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie. Per un periodo è stata anche allo studio (vedi, lavori della Commissione Pisapia) l'ipotesi la diretta inclusione della responsabilità degli Enti all'interno del codice penale, con un conseguente mutamento della natura della responsabilità (che diverrebbe a tutti gli effetti penale e non più - formalmente - amministrativa) e l'ampliamento delle fattispecie rilevanti. Più di recente sono state avanzate delle proposte di modifica al Decreto dirette a raccogliere i frutti dell'esperienza applicativa dello stesso e, in definitiva, dirette a 'sanare' alcuni aspetti che sono apparsi eccessivamente gravosi.

Tali sanzioni possono essere applicate anche in modo congiunto per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

L'**ART. 24-BIS** è stato introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 coerentemente con l'aumento della tipologia di illeciti innescati dall'ineludibile assoggettamento dell'apparato informatico (che ricomprende i sistemi informatici e telematici, nonché i programmi, le informazioni e i dati altrui) all'esercizio dell'attività di impresa.

Il testo della legge, oltre alle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, ha introdotto nuove fattispecie di reato in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati. Tali nuovi reati presupposto sono:

- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.); la fattispecie in questione ("*se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private*") estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:
 - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
 - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
 - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
 - falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
 - falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);

- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.).

Il sistema sanzionatorio applicato a tali illeciti amministrativi da reato tende a una omogeneizzazione della risposta punitiva rivolta all'ente (sono previste tre "fasce" di sanzione pecuniaria di cinquecento, trecento e quattrocento quote, rispettivamente, per i delitti previsti dai commi 1, 2 e 3 della citata norma).

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art. **ART. 24-TER** che introduce la responsabilità degli enti per la commissione dei **delitti di criminalità organizzata**⁴:

- associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, c. 6 c.p.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, c. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

⁴ I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale.

Schenker Italiana S.p.A.

Per la commissione di tali reati è prevista l'applicazione della pena pecuniaria. Possono, inoltre, con riferimento ad alcuni di essi trovare applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2.

L'**ART. 25** annovera i reati di concussione e corruzione, cosiddetti reati "propri", in quanto si configurano solamente ove il soggetto attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La norma suddivide tali reati in tre categorie in relazione alla gravità delle singole condotte delittuose.

La prima categoria comprende:

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) in relazione sia alle ipotesi di corruzione attiva (art. 321 c.p.), sia alle ipotesi di istigazione alla corruzione non accolta (art. 322 c. 1 e 3 c.p.).

Per la commissione di tali delitti, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a un massimo di duecento quote; non è invece prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

La seconda categoria comprende:

- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione semplice in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) comprese anche le ipotesi inerenti il corruttore (art. 321 c.p.) e l'istigazione alla corruzione non accolta (art. 322 c. 2 e 4 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

Per la commissione di tali reati è prevista l'applicazione della pena pecuniaria, che spazia da un minimo di duecento quote a un massimo di seicento quote. Possono inoltre trovare applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 per una durata non inferiore a un anno.

La terza categoria comprende:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (a norma dell'art. 319-bis c.p.);
- corruzione aggravata in atti giudiziari (art. 319-ter c. 2 c.p.) comprese le ipotesi relative al corruttore.

La sanzione prevista per tali delitti è una sanzione pecuniaria fissata nella misura di un minimo di trecento quote sino a un massimo di ottocento quote. Alla sanzione pecuniaria possono accompagnarsi anche le sanzioni interdittive individuate dall'art. 9 c. 2, le quali, ove ne ricorrano i presupposti, possono anche essere applicate in via cautelare (art. 45).

L'**ART. 25-BIS**, introdotto dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del d.l. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro, riguarda i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati. I reati ivi elencati sono:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

L'ultimo comma della norma richiamata prevede l'applicabilità congiunta della pena pecuniaria (secondo le diverse fasce di gravità) con le misure interdittive, con la sola esclusione di applicabilità di queste ultime per le fattispecie delittuose previste e punite dagli artt. 457 e 464 c.p.

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'**ART. 25-BIS** del Decreto, aggiungendo alcuni reati che tutelano la proprietà industriale, vale a dire:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Per la commissione di tali reati è prevista l'applicazione della pena pecuniaria. Possono, inoltre, con riferimento ad alcuni di essi trovare applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2.

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto dall'**ART. 25-BIS.1**, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i reati contro l'industria e il commercio e segnatamente considerando i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

Schenker Italiana S.p.A.

- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Per la commissione di tali reati è prevista l'applicazione della pena pecuniaria. Possono, inoltre, con riferimento ad alcuni di essi trovare applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2.

Il D.Lgs. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, ha aggiunto al Decreto 231 l'**ART. 25-TER** estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

Sono stati inseriti i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lievi entità (art. 2621 bis c.c.)
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)⁵;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c., abrogato dall'art. 35 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha tuttavia introdotto l'art. 174-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)⁶;
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.)⁷;
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

⁵ L'art. 2623 del c.c. - Falso in prospetto - era stato abrogato dalla L. 262/2005. La norma è ora contenuta nell'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il quale però, allo stato, non è richiamato dal D.Lgs. 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173-bis TUF, seppure non richiamato dal D.Lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti poiché in continuità normativa con l'art. 2623 c.c. La giurisprudenza invece si è pronunciata in senso contrario ma sul reato di cui all'art. 2424 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione, ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. Vista la mancanza di chiarezza relativa agli aspetti abrogativi del reato in relazione alla responsabilità degli enti, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nel Modello.

⁶ Si segnala che il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*), entrato in vigore il 7 aprile 2010 ha abrogato l'art. 2624 del codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (reinserendo peraltro la medesima fattispecie all'interno dello stesso D.Lgs. 39/2010, il quale però, allo stato, non è richiamato dal D.Lgs. 231/2001). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 34776/2011) hanno stabilito che la fattispecie di falsità in revisione già prevista dall'art. 2624 c.c. non può più essere considerata fonte della responsabilità da reato degli enti atteso che il suddetto articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 39/2010. La Corte ha infatti evidenziato come l'intervento legislativo che ha riformato la materia della revisione contabile abbia voluto intenzionalmente sottrarre i reati dei revisori all'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001 e come, dunque, alla luce del principio di legalità che lo governa, non possa che concludersi per l'intervenuta sostanziale abolizione dell'illecito da falso in revisione.

⁷ Si segnala che lo stesso provvedimento di cui alla nota 1 (D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39) ha modificato l'art. 2625 c.c. attraverso l'eliminazione del riferimento all'attività di revisione e alle società di revisione, pertanto la condotta di impedito controllo riguarda solo l'ostacolo o l'impedimento dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Schenker Italiana S.p.A.

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

L'art. 25-ter è stato poi modificato dalla **Legge 6 novembre 2012 n. 190** (c.d. legge anticorruzione) che ha introdotto nel novero dei reati presupposto anche il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635, comma III c.c.

Quanto all'impianto sanzionatorio, oltre alla consueta tecnica di dosare la sanzione pecuniaria a seconda della crescente gravità delle ipotesi delittuose elencate, è da rilevare la non applicabilità, a tali fattispecie, delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c. 2.

L'**ART. 25-QUATER**, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7 di "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo*" fatta a New York il 9 dicembre 1999, stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La legge si applica anche nelle ipotesi di commissione di delitti, diversi da quelli richiamati, che siano stati commessi in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della citata Convenzione.

La norma si caratterizza, rispetto all'impianto generale del Decreto 231, per l'assenza di un elenco dettagliato dei reati sanzionati, a favore di una formula ampia ed elastica che ricomprende tutti i "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*".

L'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, contenente "*Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine*", ha inserito l'**ART. 25-QUATER.1** che introduce una nuova figura di reato tra quelli contro l'incolumità individuale, vale a dire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

In particolare, la norma prevede che:

"1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote e le*

sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3".

L'**ART. 25-QUINQUIES** è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone. La norma non si è limitata a introdurre nel novero dei reati presupposto solamente fattispecie in materia di tratta delle persone, ma ha allargato la prospettiva sanzionatoria ai delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, rubricata "*dei delitti contro la personalità individuale*".

L'elenco comprende:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

L'apparato sanzionatorio approntato per questi delitti prevede sia la sanzione pecuniaria che quella interdittiva; quest'ultima, tuttavia, è prevista soltanto per i delitti di cui agli artt. 600, 601, 602, 600-bis, 600-ter, 600-quater c.p.

L'art. 9 c. 3 legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel Decreto 231 l'**ART. 25-SEXIES** che configura una responsabilità amministrativa dell'ente nell'ipotesi di commissione dei delitti di:

- abuso di informazione privilegiata (artt. 184 e 187-bis T.U.F.);
- manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter T.U.F.).

La repressione degli abusi di mercato è consegnata a un sistema a "*doppio binario*", vale a dire: la sanzione penale, di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F. e la sanzione amministrativa di cui agli artt. 187-bis e 187-ter T.U.F.

L'**ART. 25-SEPTIES** è stato introdotto dall'art. 9 legge 3 agosto 2007, n. 123, successivamente modificato dall'art. 30 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSSL). Il nuovo testo prevede tre distinte fattispecie di illecito

Schenker Italiana S.p.A.

amministrativo dell'ente, ognuna sanzionata con pene diverse, proporzionate alla gravità del fatto, vale a dire:

- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55 c. 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123);
- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590 c. 3 c.p.).

Il sistema sanzionatorio per tali reati prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria che di quella interdittiva.

L'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. "reati transnazionali". L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto "un gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato,
- ovvero se commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato,
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato,
- ovvero, ancora, sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati rilevanti sono i seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione, e successive modificazioni);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Schenker Italiana S.p.A.

(art. 377-*bis* c.p.);

- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Per alcune tipologie di reato è applicabile solo la sanzione pecuniaria, mentre per altre è applicabile anche la sanzione interdittiva.

L'**ART. 25-OCTIES** (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) è stato introdotto dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), entrato in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha ampliato l'elenco dei reati, presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, inserendo i delitti in materia di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non solo nell'ambito dei crimini transnazionali ma anche in ambito nazionale.

Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25-*octies* del Decreto 231 sono quelle disciplinate dal codice penale, e segnatamente:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote, aumentabile da quattrocento a mille quote qualora denaro, beni e altre utilità provengano da un delitto per il quale è applicabile la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

Le sanzioni interdittive sono quelle previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto 231 per una durata non superiore a due anni.

L'**ART. 25-NOVIES** volto a prevedere la responsabilità degli enti per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, considera come rilevanti i reati previsti e puniti dagli artt. 171, primo comma, lettera a-*bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Per alcune tipologie di reato è applicabile solo la sanzione pecuniaria, mentre per altre è applicabile anche la sanzione interdittiva.

Infine, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'**ART. 25-NOVIES.1** (rinumerato **25-DECIES** dall'art. 2, del D.Lgs. n.121 del 7 luglio 2011) a mente del quale l'ente è ritenuto responsabile per la commissione del reato previsto dall'art. 377-*bis* del codice penale ovvero induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Successivamente il D.Lgs. 121/2011 ha introdotto l'**art. 25-UNDECIES** che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. reati ambientali, ovvero a due contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale (artt. 727-bis c.p. e 733-bis c.p.) nonché ad una serie di fattispecie di reato già previste dal c.d. Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente (L. n. 150/1992, L. n. 549/1993, D.lgs. n. 202/2007, Legge n.68/2015 - c.d. "Legge Ecoreati").

Infine, in attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE è stato emanato il D.Lgs. 109/2012 che, tra l'altro, ha sancito l'inserimento dell'articolo **25-DUODECIES** volto a sanzionare l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce l'**inosseranza delle sanzioni interdittive**, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

Individuate tutte le fattispecie rilevanti, deve notarsi che la punibilità dell'ente è collegata non solo alla consumazione (e, dunque, commissione) dei reati sopra indicati, ma nell'ipotesi essa permane anche ove siano stati posti in essere nella forma del TENTATIVO, vale a dire quando vengono posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica. In questo caso le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Da ultimo, anche in ragione della natura della Società, vale la pena di ricordare i profili dell'AMBITO TERRITORIALE di applicazione del Decreto 231. In particolare, il tema è affrontato dall'art. 4 , che precisa come nei casi di: reati commessi all'estero (art. 7 c.p.); delitto politico commesso all'estero (art. 8 c.p.); delitto comune del cittadino all'estero (art. 9 c.p.), delitto comune dello straniero all'estero (art. 10 c.p.), gli enti aventi nel territorio dello Stato la loro sede principale (per la cui individuazione è necessario rifarsi alle norme civilistiche previste per le persone giuridiche e le imprese) rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso.

1.2. Le sanzioni

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato (i reati

sono riportati specificatamente al paragrafo 1.1.), sono disciplinate dall'art. 9 all'art. 23 del Decreto 231 e sono:

- a) sanzioni pecuniarie (artt. 10 - 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo ed hanno natura afflittiva e non risarcitoria; dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune; le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "*per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille*", la cui commisurazione viene determinata dal Giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549, e l'importo di ogni quota viene determinato dal Giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
- b) sanzioni interdittive (artt. 13 - 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9 comma 2):
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- i) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative,
- ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto 231.

È molto importante notare che l'art. 45 del Decreto 231 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9 comma 2, in via cautelare⁸ quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Deve essere evidenziato, infine, che il Decreto 231 prevede all'art. 15 che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il Giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

- c) la confisca (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, ed ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede; lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro".

- d) la pubblicazione della sentenza (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal Giudice, e mediante affissione all'albo del comune dove l'ente ha sede; la pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del Giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna, ed è evidente che si tratta di sanzione che incide sull'immagine dell'ente stesso.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

⁸ Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, posto che sono applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni.

2. I modelli di organizzazione e di gestione ai fini dell'esonero dalla responsabilità. Le linee guida di Confindustria

2.1. Le specifiche previsioni del Decreto Legislativo 231/2001

Gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'art. 6, "*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*", prevede che l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (di seguito Organismo di Vigilanza o, in breve, OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 231/2001 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione e di gestione, ossia il modello deve:

- identificare i rischi ed individuare le aree/settori di attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; si tratta di effettuare una c.d. "mappatura dei rischi"; ciò presuppone l'analisi dello specifico contesto aziendale, necessaria non solo per individuare le aree/settori di attività "a rischio reato", ma anche per determinare le modalità secondo le quali si possono verificare eventi pregiudizievoli ai fini di cui al Decreto 231;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire: ciò presuppone la valutazione del sistema di controllo preventivo esistente all'interno dell'ente e della sua capacità di contrastare/ridurre efficacemente i rischi individuati, nonché il suo eventuale adeguamento in modo da attuare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi individuati;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- prevedere un'attività di auditing sistematica e periodica: vale a dire una verifica periodica del funzionamento del modello;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7 "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente" prevede che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto medesimo, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (articolo 7, comma 2).

L'art. 7, ai commi 3 e 4, statuisce che:

- il Modello, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di Legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del T.U. n. 81/2008 statuisce che *"il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di Legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di Legge;*

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.

Sempre secondo la lettera dell'art. 30: “Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6”.

Alla luce di quanto sopra, dunque, emerge con evidenza che l'adozione ed efficace attuazione di un modello idoneo è, per la Società, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

2.2. Le Linee Guida di Confindustria

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231.

Inoltre, ai soli fini dei reati in ambito di sicurezza sul lavoro e tutela della salute sul lavoro, l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) prescrive i requisiti dei modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il comma 5 del suddetto articolo statuisce che, in sede di “prima applicazione” e per le parti corrispondenti i modelli di organizzazione definiti uniformemente alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti richiesti ad un modello di organizzazione, gestione e controllo ai fini dell'esimente per l'ente.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004 e, da ultimo, nel marzo 2008 (di seguito, anche ‘Linee Guida’)⁹. Le associazioni di categoria della Società non hanno emanato linee guida per le aziende operanti nel settore nel quale Schenker Italiana S.p.A. (di seguito, in breve, anche “Schenker” e/o la “Società”) svolge la propria attività.

In sintesi le Linee Guida suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- individuare e predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire, distinguendo tra protocolli preventivi con riferimento ai delitti dolosi e colposi;
- individuare un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell’OdV sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio e specifici obblighi informativi da parte dell’OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un Codice Etico che individui i principi dell’azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del Modello;
- adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello.

Per dovere di completezza, deve essere evidenziato che al momento della redazione del presente modello, Confindustria non ha elaborato Linee Guida dirette a suggerire le modalità di individuazione/mappatura dei reati che sono stati introdotti successivamente alla elaborazione delle stesse.

⁹ Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la “Nota del Ministero della Giustizia” del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la “Nota del Ministero della Giustizia” del 28 giugno 2004 e la “Nota del Ministero della Giustizia” del 2 aprile 2008).

3. La Società Schenker Italiana S.p.A.

3.1. Schenker Italiana S.p.A.

DB Schenker è uno dei principali fornitori internazionali di servizi logistici integrati: trasporto camionistico, ferroviario, marittimo ed aereo internazionale, nonché tutti i servizi logistici collegati. Circa 66.000 dipendenti impiegati in quasi 2.000 filiali in tutto il mondo hanno realizzato, nel 2015, un giro d'affari annuale di 15,5 Miliardi di euro.

Quale azienda specializzata nel trasporto terrestre su strada e rotaia in Europa, DB Schenker collega le principali regioni economiche di più di quaranta paesi europei attraverso una fitta rete di servizi pianificati. È specializzata nel fornire soluzioni sia nei trasporti aerei e marittimi, sia in tutti i servizi logistici associati a livello globale. I suoi centri di logistica integrata, che si trovano nei punti nevralgici del flusso globale delle merci, creano un'efficiente connessione tra tutti i vettori, cosa che le permette di offrire una vasta gamma di servizi a valore aggiunto.

I suoi esperti forniscono soluzioni complete su misura per le richieste dell'industria di oggi e di domani. Team internazionali di specialisti integrano i moduli dei servizi che il Gruppo offre per creare una complessa catena a valore aggiunto che assicuri un flusso affidabile di materiali ed informazioni.

DB Schenker fornisce alla sua clientela tutti i principali servizi da un'unica fonte, un concetto di business che ha dimostrato la sua validità sin da quando l'azienda fu fondata nel 1872 a Vienna da Gottfried Schenker.

DB Schenker fa parte della Divisione Trasporti e Logistica di Deutsche Bahn AG.

Schenker Italiana S.p.A opera nel settore trasporti e logistica, fornendo servizi di trasporto aereo, marittimo, stradale e ferroviario, nonché servizi di movimentazione e custodia merci per conto terzi (c.d. servizi di logistica).

La Società fornisce i suoi servizi per mezzo delle sue filiali sul territorio: Atesa, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Casateia, Cassano Magnago, Catania, Civitanova Marche, Como, Desio, Dinazzano, Domodossola, Genova, Genova Voltri, Longarone, Malpensa, Peschiera Borromeo, Napoli, Padova, Parma, , Prato, Roma, Roma Eur, Sibari, Torino, Torino Rail, Trento, Trieste Porto, Trieste Aeroporto, Udine, Verona, Vipiteno.

3.2. Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa della Società, disegnata per garantire da un lato la separazione di ruoli, compiti e responsabilità tra le diverse funzioni e dall'altro la massima efficienza possibile, è caratterizzata da una precisa definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle connesse responsabilità.

La Società ha messo a punto un dettagliato organigramma aziendale nel quale è schematizzata l'intera propria struttura organizzativa.

Nell'organigramma, in particolare, sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali;
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

L'organigramma è oggetto di ufficiale comunicazione a tutto il personale della Società.

4. Il Modello di Organizzazione e Gestione di Schenker Italiana S.p.A.

4.1. Adozione del Modello di Organizzazione e Gestione da parte di Schenker Italiana S.p.A.

La Società sin dalla sua costituzione ha prestato una grande attenzione tanto all'affermazione dei principi etici quanto alla regolamentazione delle attività aziendali, gestite per il tramite di procedure ispirate alle “*best practice*” nazionali ed internazionali.

Nell'ottica di un costante miglioramento, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 21 novembre 2012, ha approvato il Modello di Organizzazione e Gestione con lo scopo di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, tramite l'affermazione e l'attuazione di principi etici e di procedure aziendali cui tutti i membri dell'organizzazione aziendale e tutti i partner commerciali sono chiamati a conformarsi nello svolgimento delle proprie attività, nonché tramite la previsione di adeguati controlli sulle attività aziendali.

L'elaborazione del Modello di Organizzazione e Gestione è stato il risultato finale di una analisi effettuata da un Gruppo di Lavoro multi-specializzato, sia attraverso un preliminare esame della documentazione aziendale disponibile, sia tramite lo svolgimento di numerose interviste al personale della Società. Successivamente è stata effettuata una completa mappatura delle attività aziendali (c.d. *risk mapping*), che ha avuto come obiettivo quello di identificare i reati rilevanti ai fini del Decreto 231 ritenuti astrattamente integrabili nello svolgimento delle attività aziendali.

Come risultato di tale lavoro, è stato inoltre redatto un elenco completo delle aree o processi c.d. “rilevanti” che si compongono delle aree o processi c.d. “a rischio”, vale a dire quei processi aziendali per i quali è stato ritenuto astrattamente possibile il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto 231 e astrattamente riconducibili alle attività svolte dalla Società (indicando, nel caso dei reati contro la Pubblica Amministrazione, anche le relative aree “strumentali”, ossia quei processi attraverso i quali si gestiscono le risorse finanziarie e/o i mezzi sostitutivi necessari a supportare la commissione dei reati nelle aree “a rischio” reato).

Nell'ambito di ciascuna area a rischio sono state individuate le attività “sensibili”, ossia quelle attività alle quali è connesso il rischio potenziale di commissione dei reati nonché le Direzioni/Funzioni aziendali coinvolte.

Inoltre, si è provveduto ad identificare le principali e potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente presi in considerazione.

Con riferimento ai reati colposi, secondo la metodologia suggerita da Confindustria, non si è esclusa nessuna delle attività aziendali.

Schenker Italiana S.p.A.

Il Gruppo di Lavoro ha quindi provveduto alla rilevazione ed all'analisi dei controlli aziendali esistenti - c.d. *as is analysis* - ed alla successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di suggerimenti e dei relativi piani di azione - c.d. *gap analysis*.

L'analisi del Sistema di Controllo Interno è stata effettuata per verificare in particolare:

- l'esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- l'esistenza e l'adeguatezza di formalizzate procedure per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di: tracciabilità degli atti, di oggettivazione del processo decisionale, previsione di adeguati punti di controllo;
- il rispetto e l'attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;
- l'esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- l'esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività "critiche" in relazione al Decreto 231.

La valutazione del Sistema di Controllo Interno è stata espressamente mirata ai fini di cui al Decreto 231; è stata quindi predisposta una descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi esistenti all'interno di Schenker.

Nella riunione del 21 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato l'Organismo di Vigilanza, ai sensi di quanto previsto dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, alla luce delle più recenti novità introdotte nell'ambito del D.Lgs. 231/01 e dei cambiamenti organizzativi intervenuti, ha manifestato l'intenzione di procedere allo svolgimento dell'attività di "risk assessment" e di aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione sia mediante la ricognizione della mappatura relativa ai reati già oggetto delle Parti Speciali del Modello, sia tramite la valutazione dei rischi esistenti con riferimento alle nuove tipologie di reato introdotte più di recente dal Legislatore.

4.2. Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione – Modifiche ed integrazioni

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e dalle "Parti Speciali".

La "Parte Generale" illustra i contenuti del Decreto 231, la funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione, i protocolli di controllo e i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del modello stesso.

Le "Parti Speciali" sono dedicate alle specifiche tipologie di reato ed in particolare:

- **Parte Speciale n. 1** - Reati contro la Pubblica Amministrazione e di Corruzione tra Privati;

- **Parte Speciale n. 2** - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- **Parte Speciale n. 3** - Delitti contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale;
- **Parte Speciale n. 4** - Reati societari;
- **Parte Speciale n. 5** - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- **Parte Speciale n. 6** - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Parte Speciale n. 7** - Delitti in violazione del diritto di autore;
- **Parte Speciale n. 8** - Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- **Parte Speciale n. 9** - Reati Ambientali;
- **Parte Speciale n. 10** - Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- **Parte Speciale n. 11** - Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Finalità di ciascuna Parte Speciale è richiamare l'obbligo per i destinatari individuati di adottare regole di condotta conformi a quanto previsto dalle procedure aziendali previste dal Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 ed individuati come astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.

In particolare, per ciascuna Parte Speciale, sono indicati:

1. le aree "a rischio reato" e le relative attività sensibili;
2. le direzioni e/o le funzioni aziendali che operano all'interno di ciascuna area a rischio o strumentale;
3. i principali controlli in essere sulle singole aree a rischio reato;
4. i reati che possono essere astrattamente commessi e le connesse principali e potenziali modalità di realizzazione;
5. i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;

6. gli obblighi spettanti all'Organismo di Vigilanza in relazione allo svolgimento dei propri compiti.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio sia delle fattispecie già richiamate dal Modello, sia di quelle che dovessero essere introdotte nel Decreto 231.

Il Modello di Organizzazione e di Gestione è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Schenker, nella cui competenza rientrano le modifiche ed integrazioni del presente Modello stesso. Pertanto, previa deliberazione, il Consiglio di Amministrazione potrà, in qualunque momento, modificare - in tutto od in parte - il presente Modello per adeguarlo a nuove disposizioni di Legge o in seguito ad un processo di riorganizzazione della struttura aziendale.

Il presente Modello perfeziona e integra il complesso di norme di condotta, principi, direttive, policy, procedure, istruzioni operative e regole interne della Società, compreso il Codice Etico, nonché tutti gli strumenti organizzativi e controlli interni esistenti, con l'attuazione di prescrizioni che rispondano alle finalità del Decreto 231 allo scopo specifico di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.

4.3. Destinatari del Modello

Sono Destinatari (di seguito i "Destinatari") del Modello Organizzativo e di Gestione di Schenker ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- i componenti degli organi sociali di Schenker;
- i soggetti incaricati di funzioni nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza;
- gli Amministratori e i Dirigenti della Società (soggetti definiti apicali dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001);
- i dipendenti della Società (soggetti interni sottoposti ad altrui direzione secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001);
- tutti i soggetti che, pure esterni alla Società, operino direttamente o indirettamente per e/o abbiano rapporti con la stessa (ad es., collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali, di seguito indicati quali "Terzi Destinatari").

5. Gli organi sociali e la struttura organizzativa di Schenker Italiana S.p.A.

La struttura organizzativa di Schenker e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è strutturata in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

5.1. Il modello di governance di Schenker Italiana S.p.A.

Il sistema di *corporate governance* di Schenker è articolato come di seguito descritto.

L'**Assemblea dei Soci** è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.

Il **Consiglio di Amministrazione** è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali salvo quanto riservato in modo tassativo ai Soci dalla Legge o dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione di Schenker attualmente è composto da quattro componenti tra cui un Presidente.

Il **Collegio Sindacale** è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Al Collegio Sindacale è affidato il compito di verificare:

- l'osservanza della Legge e dell'Atto Costitutivo;
- il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- l'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Schenker ha affidato ad una **Società di Revisione**, iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob ex art. 161 TUF, l'incarico di revisione legale dei conti.

5.2. La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La Gestione Operativa e il Sistema di Monitoraggio della sicurezza

Come richiesto dalle Linee Guida di Confindustria e nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico approvato il 1 maggio 2008, la Società si è dotata di una apposita struttura organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ("SSL") nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre - e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, sono stati individuati i soggetti di seguito indicati:

Schenker Italiana S.p.A.

- il Datore di Lavoro;
- i Dirigenti;
- i Preposti;
- il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- i componenti della squadra di emergenza;
- gli addetti al primo soccorso;
- gli addetti alla prevenzione degli incendi;
- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- il medico competente;
- i lavoratori.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Parte Speciale n. 6 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. Il sistema di deleghe e procure

Il Consiglio di Amministrazione di Schenker è l'organo preposto a conferire e approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

I poteri vengono conferiti mediante delibera del Consiglio di Amministrazione e sono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, provveduto ad assegnare al Presidente i poteri di gestione e di firma strettamente connessi e funzionali allo svolgimento delle rispettive competenze, individuando le tipologie di pagamenti da poter effettuare.

Sono state, inoltre, conferite deleghe ai responsabili di alcune funzioni in stretta relazione con le mansioni e l'attività svolta da ciascuno di essi. Si tratta di deleghe per specifiche attività definite e descritte.

Le deleghe e le procure, quindi, sono comunicate formalmente ai singoli destinatari. Le procure vengono poi depositate presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, quindi, le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato;
- oggetto della delega/procura;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferito.

7. Il sistema di controllo e le procedure manuali e automatiche

Schenker dispone di un corpus procedurale strutturato con riferimento alla gestione delle attività aziendali e, in particolare, con riguardo alle attività che insistono nelle aree a rischio reato. In particolare, la Società ha messo a punto un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali.

In particolare, la Società si è dotata di alcune certificazioni in materia di qualità e sicurezza, quali:

- sistema di qualità conforme agli standard UNI EN ISO 9001:2008;
- certificazione ISO 14001;
- sistema di sicurezza TAPA FSR 2009;
- sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, secondo lo standard OHSAS 18001.

Le procedure della Società assicurano il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, per addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni (segregazione delle funzioni);
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua (tracciabilità delle operazioni/attività);
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate (documentazione).

Le procedure sono raccolte e poste a disposizione di tutto il personale della Società attraverso la pubblicazione delle stesse sulla intranet aziendale.

8. Il controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole direzioni e funzioni e il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del budget;
- rilevare periodicamente gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget rispetto ai dati "actual", analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento;
- controllare e monitorare gli stati di avanzamento di spesa connessi alle attività di vendita, in termini di costi sostenuti.

9. L'Organismo di Vigilanza

9.1. Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina

Schenker ha optato per una composizione plurisoggettiva e collegiale dell'Organismo di Vigilanza, tenuto conto delle finalità perseguite dalla Legge e della dimensione ed organizzazione di Schenker.

La disciplina e i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono specificati nel documento Regolamento dell'Organismo di Vigilanza. Di seguito, quindi, verranno riportati i tratti essenziali della disciplina, rimandando per gli aspetti di dettaglio al documento specifico.

L'Organismo di Vigilanza è stato istituito per la prima volta con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2012 e in tale sede il Consiglio ha determinato il numero dei membri.

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata di tre esercizi.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di Schenker risponde, in conformità a quanto statuito dal Decreto 231 e previsto dalle Linee Guida di Confindustria, ai requisiti di:

- **autonomia ed indipendenza** in quanto:
 - le attività di controllo non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni di Schenker;
 - l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ai vertici operativi aziendali, ossia al Consiglio di Amministrazione, con la possibilità di riferire direttamente ai Soci ed ai Sindaci;
 - all'Organismo di Vigilanza non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni ed attività operative al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio;
 - l'Organismo di Vigilanza è, inoltre, dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
 - le regole di funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza sono definite ed adottate dallo stesso organismo;
- **professionalità** in quanto le professionalità presenti all'interno dell'Organismo di Vigilanza consentono ad esso di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni;

- **continuità di azione** in quanto l'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo *ad hoc* dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello ed è provvisto di un adeguato budget dedicato allo svolgimento delle proprie attività.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la permanenza dei suddetti requisiti e delle condizioni di operatività dell'Organismo di Vigilanza, nonché che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza e non siano in situazioni di conflitto di interessi al fine di garantire ulteriormente l'autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, la selezione dei membri deve comunque essere effettuata tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto 231 e dell'esigenza primaria di assicurare l'effettività dei controlli e del modello, l'adeguatezza dello stesso ed il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, il suo aggiornamento ed adeguamento.

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre membri rieleggibili, interni od esterni a Schenker, aventi competenze specifiche in materia legale, di controllo interno e di *compliance*.

L'Organismo di Vigilanza sceglie tra i suoi componenti, il Presidente.

Al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso spettante ai membri dell'Organismo di Vigilanza per i compiti ad essi assegnati.

Infine, la Società ha previsto che l'organo dirigente, durante la formazione del budget aziendale dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es., consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) come previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

9.2. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha la responsabilità di redigere un proprio documento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell'esercizio della propria azione, ivi incluso ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno vengono disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;

- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

9.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione, revoca e decadenza

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

La cessazione dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza o dei suoi componenti può avvenire per una delle seguenti ipotesi:

- scadenza dell'incarico;
- revoca da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia di ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta, inviata al Consiglio di Amministrazione;
- sopraggiungimento di una delle cause di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'Organismo di Vigilanza di seguito elencate.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o dei suoi componenti può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un reato;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere non vincolante del Collegio Sindacale.

In caso di cessazione, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza, mentre il componente uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'Organismo di Vigilanza:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici

- direttivi;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la Società tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

9.4. Funzioni e attività dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- vigilare sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano a quelli attesi dal Modello e che i Destinatari dello stesso agiscano nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso:
 - presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi/funzioni aziendali in grado di darne concreta attuazione e, nei casi più rilevanti al Consiglio di Amministrazione;
 - follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, tra le funzioni dell'Organismo di Vigilanza rientrano quelle di:

- monitorare e, anche richiedendo l'ausilio delle funzioni aziendali preposte, promuovere iniziative idonee alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello; ove richiesto, rispondere alla domanda di istruzioni, chiarimenti o aggiornamento;
- monitorare e proporre l'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, con la collaborazione delle funzioni aziendali coinvolte;
- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello a prevenire ed impedire la commissione dei reati di cui al Decreto 231;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare alla luce del Decreto 231 nonché la sua applicazione;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello, rilevando gli

- eventuali scostamenti comportamentali anche in base all'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;
- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio, verifiche su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio, con l'ausilio delle altre funzioni aziendali per un costante e migliore monitoraggio delle attività svolte in tali aree;
 - espletare indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - ricevere e gestire le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre Schenker a rischio di reato;
 - verificare che quanto previsto nelle Parti Speciali del Modello in relazione alle differenti categorie/tipologie di reati, risponda in modo adeguato al Decreto 231;
 - raccogliere e conservare (in un archivio aggiornato) la documentazione relativa alle procedure ed alle altre misure previste nel Modello, le informazioni raccolte nello svolgimento dell'attività di vigilanza, la documentazione attestante l'attività svolta e gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce;
 - fornire raccomandazioni alle funzioni responsabili per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo e per la modifica delle procedure e misure già applicate, se del caso;
 - formulare proposte di adeguamento e di aggiornamento del Modello all'organo dirigente (Consiglio di Amministrazione o, nel caso, al Presidente del Consiglio) con particolare riguardo alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o significative variazioni dell'assetto interno di Schenker e/o delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale e/o di modifiche normative, nonché verificare l'attuazione delle proposte formulate e la loro funzionalità;
 - segnalare all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo a Schenker ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto 231;
 - monitorare le norme di Legge rilevanti ai fini dell'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione all'attività aziendale.

Per lo svolgimento delle predette attività, l'OdV può avvalersi sia del supporto delle varie strutture aziendali sia di consulenti esterni.

9.5. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di poter svolgere al meglio i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può, oltre a quanto

precedentemente descritto:

- accedere a tutta la documentazione rilevante al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e richiedere a chi di competenza le informazioni rilevanti allo stesso fine;
- effettuare, senza preavviso, nell'ambito delle aree a rischio, controlli sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti.

Inoltre, le attività dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di Amministrazione responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all'Organismo di Vigilanza, lo stesso dispone di adeguate risorse finanziarie ed ha facoltà di avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni in ossequio alle applicabili procedure aziendali.

La disciplina del funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso organismo, il quale potrà quindi definire - con apposito regolamento - gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ivi incluse la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi e così via.

9.6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231.

Le funzioni aziendali a rischio reato sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (come, ad esempio, *report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi), nonché le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Devono inoltre essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza, come, a titolo esemplificativo, le informazioni relative:

- alle decisioni riguardanti la richiesta, l'erogazione e l'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;
- alle richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto 231;
- a eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la Legge, la normativa interna, o il Modello;

- a eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- ai rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergono o possano emergere comportamenti non conformi alle norme di cui al Decreto 231 e che incidano sull'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione;
- alle notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle sanzioni irrogate, ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alle notizie relative a commesse attribuite da Enti Pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità od interesse, con dei prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare ovvero a trattativa privata;
- ad eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa;
- ad eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- alle notizie concernenti carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- alla reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché: tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nel sito della Società, i *near miss* registrati, l'informativa sul budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito di sicurezza, gli eventuali aggiornamenti del DVR, i rapporti sulle attività di monitoraggio delle performance sulla sicurezza, l'elenco delle sanzioni disciplinari irrogate per violazioni alla normativa; la segnalazione, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate;
- al riscontro di qualunque comportamento o situazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non conforme al Modello della quale si sia venuti a conoscenza, a prescindere che le medesime integrino o meno una fattispecie di reato;
- al riscontro di eventuali scostamenti con riferimento al processo di valutazione delle offerte dei fornitori rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati;
- alle notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti nonché gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- alle eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- al bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- alle comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;

Schenker Italiana S.p.A.

- alle operazioni percepite come “a rischio” (ad esempio: operazioni commerciali con Paesi considerati “a rischio terrorismo” o Paesi vittima di embargo; pagamenti e/o incassi realizzati attraverso operazioni di triangolazione; ecc.);
- alle operazioni in violazione dell’art. 49 D.Lgs. 231/07 (operazioni in denaro contante e/o titoli, per importi superiori alla soglia di Legge – attualmente pari ad € 1.000,00);
- ai provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto e che possano coinvolgere la Società;
- alle deliberazioni delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- a ogni cambiamento significativo pertinente ai sistemi informativi della società;
- allo sviluppo di nuovi prodotti e/o soluzioni tecnologiche;
- alle risultanze degli audit periodici effettuati con riferimento al Sistema di Gestione della Qualità;
- a ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

In ogni caso, con riferimento al predetto elenco di informazioni, è demandato all’Organismo di Vigilanza il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi.

I Destinatari che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all’interno di Schenker o a pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi del Codice Etico sono tenuti ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza. Tali segnalazioni, di cui deve essere garantita la riservatezza, potranno essere trasmesse tramite posta indirizzata a:

Organismo di Vigilanza

Schenker Italiana S.p.A.

Via Fratelli Bandiera, 29

20068 Peschiera Borromeo (MI)

oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail: **odv@dbschenker.com**

La Società dovrà informare l’Organismo di Vigilanza della ricezione di comunicazioni allo stesso indirizzate presso la sede della Società mettendole ad esclusiva disposizione degli stessi per la relativa consultazione.

Inoltre, l’indirizzo e-mail sopraindicato sarà esclusivamente consultabile dai membri dell’Organismo di Vigilanza.

In proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l’obbligo di

fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza dovrà garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e i mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita l'immunità dei soggetti che effettuano eventuali segnalazioni, con particolare riguardo ad indebite forme di ritorsione nei loro confronti.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli dell'Organismo di Vigilanza e non impongono all'Organismo di Vigilanza una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza stabilire in quali casi attivarsi.

9.7. Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali

L'OdV deve relazionare per iscritto, almeno due volte l'anno il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

In ogni caso, l'OdV in caso di urgenza può rivolgersi al Presidente o al Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

Gli incontri devono essere, in ogni caso, verbalizzati.

10. Il Codice Etico

La Società, unitamente all'approvazione del presente Modello, ha adottato il Codice Etico che costituisce uno dei protocolli fondamentali per la realizzazione di un valido Modello idoneo a prevenire i reati indicati dallo stesso Decreto.

Il Codice è conforme ai principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria, nell'ultima versione del 31 marzo 2008.

Al Codice Etico è dedicato un apposito documento di dettaglio a cui si rimanda per una più puntuale trattazione evidenziando, in questa sede che esso individua precisamente:

- i destinatari del Codice Etico;
- i principi etici fondamentali cui la Società riconosce valore etico positivo;
- le specifiche norme comportamentali dettate nei riguardi dei soggetti tenuti al rispetto del Codice e a cui tali soggetti devono uniformarsi;
- il sistema di attuazione e controllo.

11. Comunicazione e formazione sul Modello di Organizzazione e Gestione

La Società è consapevole dell'importanza della diffusione del Modello, della comunicazione al personale e della sua formazione ai fini del corretto ed efficace funzionamento del Modello di Organizzazione e Gestione di Schenker e si impegna a continuare a implementare la divulgazione dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, diversificate in relazione al ruolo, responsabilità e compiti

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali (inclusi gli Amministratori e i Sindaci) e al Personale della Società mediante consegna di copia integrale, su supporto informatico o in via telematica, e affissione in luogo accessibile a tutti, così come previsto dall'art. 7, comma 1, l. n. 300/1970, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, lo stesso è reso disponibile in forma sintetica sul sito internet della Società.

L'adozione del Modello è altresì comunicata e diffusa a tutti i soggetti esterni con i quali Schenker intrattiene rapporti, tra cui, tra gli altri, i fornitori, i partner commerciali, i collaboratori, gli agenti, i consulenti, ecc. L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte di tutti i soggetti, interni ed esterni (questi ultimi per quanto applicabili), al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello risulta da idonea documentazione, quali - ad esempio - dichiarazioni di conoscenza e di adesione al Modello o specifiche clausole contrattuali.

Schenker non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e Gestione (quest'ultimo limitatamente agli eventuali aspetti, di volta in volta, applicabili).

12. Sistema Disciplinare (Ex D.Lgs. 231/2001 art. 6, comma 2, lettera e)

12.1. Finalità del sistema disciplinare

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Le procedure di contestazione delle infrazioni al presente codice e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.

Sono fatte salve tutte le procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 ed eventualmente dagli accordi e contratti di lavoro, ove applicabili, in materia di controdeduzioni e di diritto alla difesa da parte del soggetto a cui è contestata l'infrazione.

Il presente sistema disciplinare è rivolto ai soggetti passibili delle sanzioni previste ossia gli Amministratori, i Sindaci ed il Revisore, gli altri soggetti in posizione apicale, i dipendenti e i Terzi Destinatari.

Può costituire illecito disciplinare, quale omessa "violazione" del presente Modello:

- la mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o l'adozione di comportamenti comunque non conformi alle regole del Codice Etico;
- la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla Legge e alle prescrizioni contenute nel Modello, che esponano la Società anche solo ad una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa necessarie per assicurare la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta in conformità alle norme procedure di cui al Modello;
- la violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui sopra;
- l'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l'Organismo di Vigilanza.

Le suddette infrazioni disciplinari possono essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

Schenker Italiana S.p.A.

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione;
- licenziamento.

Le sanzioni devono essere comminate avuto riguardo della gravità delle infrazioni. Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni devono essere applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti di Legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità e autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze relative all'illecito disciplinare.

12.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

La violazione da parte del dipendente delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello predisposto al fine di prevenire la commissione di reati ai sensi del Decreto 231 costituisce un illecito disciplinare, punibile secondo le procedure di contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni previste dal CCNL applicabile.

Il sistema disciplinare relativo al Modello è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di Legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali.

12.3. Misure nei confronti del personale Dirigente

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, Schenker provvede ad irrogare le misure disciplinari più idonee. Peraltro, alla luce del più profondo vincolo fiduciario che, per sua stessa natura, lega la Società al personale dirigente, nonché in considerazione della maggiore esperienza di questi ultimi, le violazioni alle disposizioni del Modello in cui i dirigenti dovessero incorrere potranno comportare, nei casi più gravi, provvedimenti espulsivi, in quanto considerati maggiormente adeguati.

12.4. Misure nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di violazione dei principi, delle disposizioni e regole di cui al Modello di Organizzazione e Gestione da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organo Amministrativo è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee. L'Organo Amministrativo, informato l'Organismo di Vigilanza, provvederà a deliberare l'accertamento dell'illecito e l'irrogazione della sanzione all'Amministratore.

In particolare, la sanzione può consistere in:

- a) ammonizione scritta;
- b) revoca per giusta causa dell'Amministratore.

In ogni caso, le sanzioni verranno irrogate secondo i criteri previsti al precedente paragrafo.

Qualora l'illecito contestato riguardi la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e pertanto tale Organo non sia in grado di deliberare quanto sopra, dovrà essere tempestivamente convocata l'Assemblea dei Soci su istanza di almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ovvero, in difetto, dal Collegio Sindacale, affinché la stessa provveda all'accertamento, alla contestazione ed alla conseguente irrogazione della sanzione.

12.5. Misure nei confronti del Collegio Sindacale

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla Legge.

12.6. Misure nei confronti di altri destinatari

Il rispetto da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome e per conto di Schenker e da parte degli altri destinatari delle norme del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili) è garantito tramite la previsione di specifiche clausole contrattuali.

Ogni violazione da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome e per conto di Schenker o da parte degli altri destinatari delle norme del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione, o l'eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti dal Decreto 231 sarà non solo sanzionata, secondo quanto previsto nei contratti stipulati con gli stessi che dovranno includere specifiche clausole contrattuali aventi ad oggetto le sanzioni applicabili in caso di inosservanza, per quanto di competenza, del Codice Etico e del Modello, ma anche attraverso le eventuali azioni giudiziali

Schenker Italiana S.p.A.

di tutela della Società. A titolo esemplificativo, tali clausole prevedranno la facoltà di risoluzione del contratto da parte di Schenker.